



Fondo Nazionale Pensione Complementare
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano MI

Associazione giuridica riconosciuta
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106

Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 80604393
sito internet: www.fondoarco.it
E-mail: info@fondoarco.it

Agli Associati

Alle Aziende con Associati ad ARCO (c.a. Dir. Personale/RSU aziendale)

Milano, 25 febbraio 2009

Prot.: mml 12/09

**Oggetto: Circolare 02/2009 riscatto della posizione in caso di Cassa integrazione guadagni.
Nuovo limite minimo previsto per richiedere le Anticipazioni al Fondo**

Vi informiamo che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con la delibera del 28/11/2008, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito al riscatto parziale della posizione previdenziale (possibilità per l'Associato di richiedere il 50% di quanto maturato) in caso di ricorso, da parte delle aziende, a procedure di cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria (art. 14, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 252/05).

A questo proposito, la COVIP ha chiarito che il riscatto parziale della posizione previdenziale è possibile in caso di cessazione del rapporto di lavoro e questa sia preceduta da un periodo di CIG, a prescindere dalla durata del suddetto periodo.

Considerato che nella maggior parte dei casi la CIG non determina la cessazione del rapporto di lavoro, la COVIP ha chiarito, inoltre, che il riscatto parziale della posizione previdenziale è possibile quando, pur non intervenendo la risoluzione del rapporto di lavoro, la CIG comporti una sospensione totale dell'attività lavorativa per un periodo di tempo significativo che non dovrà essere inferiore a 12 mesi o che, anche prima dell'effettiva maturazione del suddetto periodo di 12 mesi, il periodo di durata della CIG (a zero ore) sia definito ex ante e risulti fissato in almeno 12 mesi.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme liquidate, vi ricordiamo che sulla posizione previdenziale è applicato il regime tempo per tempo vigente; in particolare per quanto maturato:

- **dal 01/01/2007:** sui contributi dedotti, versati dal Lavoratore e dall'Azienda, e sul TFR destinato al Fondo si applica un'aliquota del 15% a titolo di imposta; tale aliquota si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al 15°, fino ad un minimo del 9%. Per quanto riguarda i rendimenti finanziari, al risultato netto anno per anno è già stata applicata un'imposta sostitutiva agevolata pari all'11%.
- **fino al 31/12/2006:** sui contributi dedotti, versati dal Lavoratore e dall'Azienda, e sul TFR destinato al Fondo si applica una tassazione separata mediante l'applicazione di un'aliquota interna determinata con i criteri del TFR. Per quanto riguarda i rendimenti finanziari, al risultato netto anno per anno è già stata applicata un'imposta sostitutiva agevolata pari all'11%.

Da ultimo, vi segnaliamo che in merito alla possibilità per gli Associati, in possesso dei requisiti previsti per legge, di richiedere un'anticipazione sulla posizione previdenziale maturata, il C.d.A. dell'11/12/2008 ha deliberato di abbassare il limite minimo, previsto dal Regolamento del Fondo, per accedere alla prestazione da 2.000,00 a 1.500,00 euro.

Per ogni chiarimento e informazioni siamo a vostra disposizione al numero **02 86996939**, dal lunedì al venerdì, h. 9:00-13:00/14:00-18:00. Oppure potete inviarci una e-mail all'indirizzo info@fondoarco.it o un fax al n. **02 80604393**.

Cordiali saluti,

Il Direttore generale responsabile del Fondo
(dr. Massimo Malavasi)